



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE:

CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 5 (D.L 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020) DELLA SOCIETA' P.I.L.T. POLO INTERMODALE LOGISTIC & TERMINAL GROSSETO SPA

IL CONSERVATORE

- visti gli art. 2188 e seguenti del c.c. recanti la disciplina del Registro delle Imprese;
- visto l'art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580 ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 7.12.1995 n. 581;
- vista la L. 24.11.2000 n. 340;
- visto l'art. 40 comma 2 del D.L. n. 76 del 2020, che ha disposto “per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività o l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata”;
- richiamata la propria determinazione n. 994 del 30 dicembre 2020;
- richiamata la propria determinazione n. 783 del 28.07.2026 di avvio del procedimento di scioglimento senza liquidazione per la società che si trova nella situazione di cui all'art. 40 comma 2 D.L. 76/2020;
- considerato che l'avvio del procedimento è stato notificato con l'invio di una raccomandata A/R all'indirizzo della residenza anagrafica del titolare risultante dalle ricerche anagrafiche effettuate;
- verificato che, a seguito dell'avvio del procedimento, è stato assegnato all'amministratore della società un termine di sessanta giorni per presentare formale e



motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;

- verificato che, decorso il termine di cui al comma 4, la società non ha presentato formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, ovvero non ha trasmesso le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;
- verificato altresì la mancanza di beni iscritti in pubblici registri art. 40 comma 5 DL 76/2020;
- condivisa l'istruttoria con il responsabile del procedimento;

DETERMINA

- di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese, le società P.I.L.T. POLO INTERMODALE LOGISTIC & TERMINAL GROSSETO SPA REA GR 109971, ai sensi del comma 5 dell'art. 40 D.L. 76/2020;
- di effettuare la comunicazione del presente provvedimento, entro 8 giorni dall'adozione ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020.

Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Livorno nei 15 giorni successivi alla comunicazione ai sensi dell'art. 40 comma 7 D.L. n. 76/2020

-

IL CONSERVATORE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)